

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5939 del 25/11/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI RIMINI (RN). PROCEDIMENTO RN21A0017.RICHIEDENTE: CAPANNA SIMONE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6138 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO “IRRIGAZIONE AGRICOLA” CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI RIMINI (RN).
PROCEDIMENTO RN21A0017 – RICHIEDENTE: CAPANNA SIMONE

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 “*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*”;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all’art. 51 “*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001*”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all’art. 8 “*Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico*”;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 “*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*”) e n. 2067/2015 “*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di

utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *“Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”*;

- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *“Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *“Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”*;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che il Sig. Capanna Simone (C.F. CPN SMN 77L18 C573K), ha inviato in data 16/09/2021, registrata in pari data al prot. PG/2021/142465, istanza per la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso *“irrigazione agricola”* - **Procedimento RN21A0017**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante un pozzo da perforare di profondità di 30,00 m. dal piano di campagna e diametro 160 mm. ubicato in Comune di Rimini (RN) su terreno distinto catastalmente al C.F. al foglio 31 particella 1656;
- la portata massima richiesta è di 2,50 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 3.000,00 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso *“irrigazione agricola”*;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della *“Rete Natura 2000”* di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all’art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso *“irrigazione agricola”* di cui alla lett.a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po *“Direttiva derivazioni”* utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico *“Conoide Marecchia-confinato superiore”* (cod. 0590ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-

2013 “scarso”

- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”, essendo il prelievo uguale a 3.000 m³/anno con portata massima pari a 2,5 l/s
- dati:
 1. la subsidenza accettabile, essendo i valori medi 2006-2011 inferiori a -10 mm/anno, compresi tra -10 e -7,5 mm/anno,
 2. la soggiacenza media 2010-2012 della falda in equilibrio con valori di 5 m dal piano campagna,
 3. il trend piezometrico medio 2002-2012 in aumento, compreso fra 0,0 m e +0,1 m, il corpo idrico, localmente, risulta a “ criticità bassa”;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella “Direttiva Derivazioni” , l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è R (Repulsione), con derivazione dei volumi emunti compatibile, fatta salva la clausola d installazione di un misuratore dei volumi emunti;
- dal confronto fra il prelievo richiesto e quello stimabile in base all'uso (orticole a ciclo breve) e al metodo di irrigazione (a pioggia e a goccia con manichetta), risulta congruità del volume annuo di prelievo richiesto ai sensi della DGR 1415/2016.

STABILITO: che il canone annuale per l'uso “irrigazione agricola” , calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 12,24 (euro dodici/24);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 15/09/2021 al versamento della somma di €.99,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- ha provveduto in data 17/11/2021 al pagamento dei canoni dal 2021 al 2025, pari complessivamente a €. 61,20 (euro sessantuno/20), in unica soluzione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, secondo cui i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
- che il richiedente ha provveduto in data 17/11/2021 al versamento della somma di €. 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/171497 del 08/11/2021 il disciplinare è stato inviato alla richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell' art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 5 (cinque) fino alla data del 31/12/2025, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare il Sig. Capanna Simone (C.F. CPN SMN 77L18 C573K), fatti salvi i diritti dei terzi, alla perforazione di un pozzo per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in loc. Murazza del Comune di Rimini (RN) su area di proprietà distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 31 particella 1656 della profondità massima di 30,00 m. dal piano di campagna e del diametro di 160,00 mm., pozzo che sarà realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di rilasciare al Sig. Capanna Simone (C.F. CPN SMN 77L18 C573K), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee utilizzata ad uso "irrigazione agricola" e di fissare una portata massima pari a 2,50 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 3.000,00 m³ - **Procedimento RN21A0017**;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2021 e per gli anni successivi in €. 12,24 (euro dodici/24), dando conto che i canoni annui per la concessione fino al 2025, pari complessivamente a €. 61,20 (euro sessantuno/20), sono stati versati in un'unica soluzione in data 17/11/2021, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art. 39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, in base al quale i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;

9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
- che Arpae ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dr. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata al Sig. Capanna Simone (C.F. CPN SMN 77L18 C573K) per il prelievo di acque sotterranee ad uso “irrigazione agricola” nel comune di Rimini (RN)- **Procedimento RN21A0017**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro: 160 mm.;
- profondità: 30,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Rimini su terreno di proprietà distinto catastalmente al C.F. al foglio 31 particella 1656 avente le seguenti coordinate geografiche:
 - UTM-RER: X= 779.250 Y= 889.486
- Corpo Idrico: “Conoide Marecchia-confinato superiore” (cod. 0590ER-DQ2-CCS)

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso “irrigazione agricola”.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- potenza della pompa: 1,10 Kw;
- portata massima di prelievo: 2,50 l/s;
- massimo volume annuo prelevato: 3.000,00 m³;

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

- mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
- trasmettere annualmente ad Arpaè -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;

2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART.9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.